

L-GAV – gut für alle
CCNT – bonne pour tous
CCNL – bene per tutti

Kontrollstelle für den L-GAV | Dufourstrasse 23 | Tel 061 227 95 55
Office de contrôle de la CCNT | Postfach 357 | Fax 061 227 95 60
Ufficio di controllo del CCNL | 4010 Basel | info@l-gav.ch

www.gut-fuer-alle.ch | www.bonne-pour-tous.ch | www.bene-per-tutti.ch

Alle aziende assoggettate al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Basilea, inizio aprile 2018

**Informazione importante – attenzione:
dal 1° aprile 2018 i salari minimi aumentano dello 0,5 per cento**

Gentili signore, egregi signori,

con la presente teniamo a informarvi che dal 1° aprile 2018 i salari minimi nel settore dell'industria alberghiera e della ristorazione per l'anno in corso subiranno un aumento. Dal 1° aprile 2018, rispettivamente a partire dall'inizio della stagione estiva nel caso dei contratti stagionali, aumenteranno all'incirca dello 0,5 per cento.

Pertanto, ricevete in allegato l'elenco dei nuovi salari minimi. Conformemente agli articoli 10 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL, stato 1.1.2017), detti salari aumenteranno a partire dal 1° aprile 2018, rispettivamente a partire dall'inizio della stagione estiva nel caso dei contratti stagionali. La stagione invernale termina al più tardi il 30 aprile 2018; la stagione estiva inizia a partire dal 1° maggio 2018.

Secondo l'articolo 34 CCNL, ogni anno le parti sociali – ossia per i lavoratori la Hotel & Gastro Union e i sindacati Syna e Unia e per i datori di lavoro GastroSuisse, hotelleriesuisse e Swiss Catering Association SCA – negoziano un adeguamento dei salari minimi.

Nell'ambito delle trattative sui salari minimi, le associazioni si sono trovate in disaccordo sugli effetti dell'attuale situazione economica sull'industria alberghiera e della ristorazione. I rappresentanti dei lavoratori hanno pertanto adito il competente tribunale arbitrale (Tribunale d'appello del Canton Berna), il quale con lodo del 19 marzo 2018 ha fissato i nuovi salari minimi.

Vi preghiamo di prendere atto di quanto precede e vi ringraziamo.

Con i migliori saluti

A nome delle associazioni contraenti:

Ufficio di controllo del CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione

Allegato:
nuovi salari minimi secondo gli art. 10 e 11 CCNL

Eine Kampagne des Gastgewerbes – une campagne de l'hôtellerie-restauration – una campagna dell'industria alberghiera-ristorazione

HOTEL & GASTRO
UNION
SEIT 1896

syna

UNIA
Die Gewerkschaft
Le Syndicat
Il Sindacato

SCA
SwissCateringAssociation

GASTRO SUISSE
Für Hotellerie und Restauration

hotelleriesuisse
Swiss Hotel Association

Art. 10 Salari minimi

- 1 Salari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni
- dal 1.4.2018
(o stagione estiva 2018)
- I a) Collaboratori senza apprendistato CHF 3435.–
b) Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso CHF 3637.–
- II Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente CHF 3737.–
- III a) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente CHF 4141.–
b) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL CHF 4243.–
- IV Collaboratori con esame di professione secondo l'articolo 27 lettera a) LFPr CHF 4849.–

Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III a può essere ridotto al massimo dell'8 % mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro.

Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un'azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un'interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro.

Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un'azienda assoggettata al presente CCNL.

- 2 I salari minimi di cui all'articolo 10 capoverso 1 non si applicano:

- ai collaboratori con più di 18 anni di età immatricolati presso un istituto di formazione svizzero che svolgono una formazione a tempo pieno;
- ai collaboratori con una capacità lavorativa ridotta che provengono da programmi di reintegrazione o d'incentivazione statali o autorizzati dallo stato;
- ai praticanti ai sensi dell'articolo 11.

- 3 In caso di controversia, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore a una categoria, l'equipollenza di una formazione professionale o la possibilità di deroga ai salari minimi.

Art. 11 Salario minimo per praticanti

- 1 Gli studenti che che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2190.– se
 - assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell'ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
 - assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
 - assolvono la formazione presso un istituto di formazione all'estero riconosciuto da un'organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
 - assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.
- 2 I contributi che l'azienda in cui si svolge il periodo di pratica versa alla scuola professionale non sono parte integrante del suddetto salario minimo.
- 3 Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola.